

Certificati: aspetti economici e fiscali

Certificati a pagamento: Mentre i medici dipendenti pubblici (ospedalieri) non hanno questo problema in quanto tutte le loro certificazioni sono sempre gratuite per il paziente, in quanto ricomprese nell'attività istituzionale del medico pubblico, la questione si pone essenzialmente per i medici convenzionati con il SSN (medici di famiglia e pediatri di libera scelta).

I medici liberi professionisti, essendo la loro attività di natura privata e libero professionale, sono loro a valutare se e quando chiedere un compenso per un particolare tipo di certificato.

Il **rilascio di un certificato** è un atto medico che solitamente rappresenta l'atto finale di una prestazione sanitaria.

Alcuni certificati medici rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri sono gratuiti per l'assistito perché rientrano nei compiti del medico previsti dalle Convenzioni Nazionali e/o dagli Accordi regionali.

I classici esempi di **certificati gratuiti** sono:

- incapacità temporanea al lavoro;
- riammissione a scuola;
- attività sportiva non agonistica parascolastica;
- assistenza domiciliare integrata;
- denunce obbligatorie (nascita, morte, malattie infettive e diffuse, AIDS, ecc.).

Al di fuori di questi casi il medico può pretendere un compenso perché si tratta di prestazioni non retribuite dallo Stato e quindi a carico dell'assistito. Per le prestazioni non previste dalle Convenzioni o dagli Accordi regionali, il medico di medicina generale e il pediatra agisce come un medico libero professionista puro.

Dopo l'**abolizione del tariffario** ("Decreto Bersani" 2006) non esiste più una tariffa vincolante. In ogni caso è necessario che il medico **informi** preventivamente il paziente sul **costo della sua prestazione**, in modo da evitare ogni spiacevole discussione. Una

valida soluzione può essere l'**affissione in sala d'attesa dell'elenco delle prestazioni a pagamento con il relativo costo**, oppure la **preventiva informazione che il medico o il personale di studio fornisce al paziente prima della prestazione**.

Il medico, valutando il caso del singolo paziente, può ritenere opportuno evitare di chiedere il pagamento del certificato. Questo spesso succede per motivi di **solidarietà sociale**, per cui la scelta del medico di non farsi pagare è certamente apprezzabile. Se però questo comportamento viene tenuto solo per **accaparrarsi** clienti, rappresenta una forma di concorrenza sleale ovviamente **vietata**.

Quando il medico riceve il compenso deve sempre emettere **fattura**.

Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano considerate esenti IVA e quindi la fattura del medico prevedeva solo e soltanto l'importo del compenso. Ma dal 2005, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, bisogna distinguere: se la finalità prevalente della prestazione medica è la tutela della salute dell'interessato o della collettività, il compenso è esente da IVA. Invece se la finalità prevalente della prestazione è di natura accertativa o peritale o medico-legale, allora il compenso è soggetto a IVA.

Sono, ad esempio, **esenti da IVA** i certificati per:

- buona salute, sana e robusta costituzione, attività ludico-motoria;
- patenti di guida;
- porto d'armi;
- medicina del lavoro;
- esonero dalle lezioni di educazione fisica;
- infortunio a fini INAIL;
- invio di minori in colonie o comunità;
- ammissione di anziani in case di riposo;
- invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute;
- avvenuta vaccinazione;
- dieta personalizzata alla mensa;
- idoneità a viaggi.

Nella fattura va riportata la dizione: "Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972". Si tratta di una dizione che spesso è già pre-stampata sui ricevutari per prestazioni sanitarie acquistabili in cartoleria.

Non sono esenti da IVA, ad esempio, i certificati per:

- invalidità civile;
- infortunio a fini privati;
- riconoscimento causa di servizio;
- fini assicurativi;
- idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa;
- impossibilità a presentarsi in tribunale;
- inabilità a riscuotere la pensione.

Se il compenso è assoggettato ad IVA la **marca da bollo** non si applica.

Se, invece, il compenso è esente da IVA, si applica la **marca da bollo** di € 2,00 ma solo se il compenso è superiore a € 77,47.

Solitamente per la riscossione dei certificati a pagamento, lo strumento più utilizzato è il **denaro contante** e dal 1° gennaio 2023 l'uso del contante è consentito fino al limite di 5.000 euro.

Dal 1° luglio 2020 i professionisti sono tenuti ad accettare i **pagamenti tramite moneta elettronica**, a richiesta del cliente. Se non dispongono del POS non sono previste sanzioni dirette, ma il cliente può **segnalare il fatto all'Agenzia delle Entrate**, che può disporre controlli. Inoltre, va ricordato che il cittadino-paziente può portare in **detrazione** dalle sue tasse solo le spese sanitarie che abbia pagato con strumenti tracciabili.

I compensi riscossi dall'attività medica non devono necessariamente confluire in un **conto corrente** dedicato, ma è solo raccomandato.